



# Commissione amministrativa del riesame

## Otto anni di esperienza nel riesame delle decisioni di vigilanza della BCE

La Commissione amministrativa del riesame (di seguito anche “Commissione amministrativa” o “Commissione”) è un organo della Banca centrale europea (BCE) che svolge il riesame delle decisioni di vigilanza della BCE. Un riesame amministrativo può essere richiesto da qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata da una decisione di vigilanza della BCE. I membri della Commissione sono esperti esterni indipendenti nominati con un mandato quinquennale rinnovabile una volta. Il presente documento espone il procedimento di riesame della Commissione amministrativa del riesame e presenta le principali questioni e richieste che l’organo ha trattato nei suoi primi otto anni di attività (da settembre 2014 a settembre 2022).

### 1 Procedimento di riesame della Commissione amministrativa del riesame

Il procedimento di riesame della Commissione amministrativa del riesame è disciplinato dal [regolamento dell'MVU](#) (principale atto normativo concernente il ruolo della BCE nel settore della vigilanza prudenziale) e dalla [decisione sulla Commissione amministrativa del riesame](#) (atto giuridico della BCE che istituisce l’organo di riesame). Entrambi gli atti giuridici precisano che i membri della Commissione e i due membri supplenti devono agire in modo indipendente e nell’interesse pubblico. La Commissione deve adottare un parere entro due mesi dalla ricezione di una richiesta completa di riesame. Il riesame riguarda la conformità procedurale e sostanziale della decisione contestata con il regolamento sull'MVU. Sulla scorta del parere della Commissione amministrativa del riesame, il Consiglio di vigilanza della BCE presenta quindi una nuova decisione al Consiglio direttivo della BCE. La nuova decisione può annullare la decisione contestata, sostituirla con una decisione modificata o sostituirla con una decisione identica a quella contestata.

#### 1.1 Chi può impugnare una decisione dinanzi alla Commissione amministrativa del riesame?

La Commissione amministrativa del riesame ha ricevuto una serie di richieste di riesame da parte di enti creditizi e altri soggetti fisici o giuridici, quali azionisti, esponenti aziendali o candidati acquirenti di partecipazioni qualificate in un ente creditizio. La giurisprudenza della Commissione amministrativa del riesame e la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione hanno stabilito che la dirigenza

di una banca può richiedere il riesame della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ma non sono ammissibili istanze degli azionisti nella presentazione di tale richiesta.

## 1.2 Riservatezza del procedimento di riesame della Commissione amministrativa del riesame

Il procedimento di riesame della Commissione è riservato, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, della decisione sulla Commissione amministrativa del riesame.

Sebbene la Commissione non renda pubblici i propri pareri, le sue argomentazioni possono essere parzialmente comunicate al pubblico in caso di contenzioso dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione. I casi esaminati dalla Commissione diventano pubblici nell'eventualità di un successivo procedimento giudiziario, poiché la Corte di giustizia farà riferimento a questa fase nel contesto di tale procedimento e potrebbe tenere conto del parere della Commissione nella formulazione della sentenza.

I ricorrenti devono essere consapevoli che una seconda decisione adottata dalla BCE successivamente al riesame della Commissione sostituisce la prima, la quale cessa di sussistere: qualsiasi procedimento giudiziario avviato nei confronti della decisione iniziale sarà ritenuto inammissibile<sup>1</sup>. Qualora intenda contestare una decisione successiva al riesame della Commissione, il ricorrente deve presentare alla Corte di giustizia un'istanza di riesame della seconda decisione, quella successiva al riesame della Commissione.

La sezione 2.11 presenta un quadro delle cause dinanzi alla Corte di giustizia nelle quali si fa riferimento a un riesame della Commissione amministrativa del riesame.

## 1.3 Come si articola il processo di riesame della Commissione amministrativa del riesame?

Un riesame amministrativo può essere richiesto da qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata da una decisione di vigilanza della BCE. Tale richiesta, ossia l'istanza di riesame, deve contenere le motivazioni che il ricorrente invoca a suffragio dell'affermazione che la decisione contestata della BCE non è conforme nella procedura e/o nella sostanza al regolamento sull'MVU.

In linea di principio, non è previsto che la BCE presenti una replica scritta. Tuttavia, nel riesame della decisione contestata, la Commissione amministrativa del riesame vaglia la tavola dei commenti allegata all'atto contestato (recante i commenti del

---

<sup>1</sup> Ciò discende dalla sentenza del 6 ottobre 2021, *Ukrseľhosprom PCF e Versobank contro BCE*, Cause riunite T-351/18 e T-584/18, [ECLI:EU:T:2021:669](#), ricorso pendente ([Causa C-803/21 P](#)), nonché dall'ordinanza del 17 novembre 2021, *Fursin e altri contro BCE*, [Causa T-247/16 RENV](#), e dall'ordinanza del 20 dicembre 2021, *Niemelä e altri contro BCE*, Causa T-321/17, [ECLI:EU:T:2021:942](#), ricorso pendente ([Causa C-181/22 P](#)).

destinatario della decisione in fase di udienza e le relative valutazioni della BCE<sup>2</sup>) al fine di stabilire quanto già discusso nelle fasi precedenti della procedura amministrativa. La Commissione amministrativa del riesame analizza le valutazioni e le risposte formulate dalla BCE alle osservazioni del ricorrente nella fase di udienza che aveva preceduto l'adozione della decisione contestata.

Infine, in molti casi, la Commissione amministrativa del riesame ritiene necessaria un'udienza al fine di pervenire a un'equa valutazione della richiesta di riesame. Durante l'udienza, sia il ricorrente che la BCE possono presentare le proprie argomentazioni e la Commissione può rivolgere domande. L'udienza offre un'ulteriore opportunità di dibattito tra il ricorrente e la BCE.

Tenendo in debita considerazione gli elementi sottoposti alla sua attenzione, la Commissione conclude il proprio riesame formulando un parere e proponendo una linea di azione al Consiglio di vigilanza, che quest'ultimo ha la facoltà di seguire o meno<sup>3</sup>.

## 1.4 Riconoscimento del ruolo della Commissione amministrativa del riesame

La causa *L-Bank*<sup>4</sup> è stata la prima istanza in cui una decisione successiva a un riesame della Commissione amministrativa è stata oggetto di contenzioso giudiziario. Il Tribunale e, in sede di impugnazione, la Corte di giustizia hanno tenuto conto del parere della Commissione nella valutazione dell'idoneità delle motivazioni della decisione della BCE successiva al riesame della Commissione stessa. Gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno stabilito che, poiché la decisione impugnata si è pronunciata in senso conforme alla proposta contenuta nel parere della Commissione amministrativa del riesame, essa si colloca nel solco di detto parere e le spiegazioni in esso contenute possono essere prese in considerazione al fine di esaminare il carattere sufficientemente motivato della decisione impugnata. Nella causa *L-Bank* è stato chiaramente riconosciuto il ruolo della Commissione amministrativa del riesame e ciò è stato successivamente ribadito anche in altre

<sup>2</sup> Con riferimento al diritto di essere ascoltati, si veda anche l'articolo 22 del regolamento sull'MVU.

<sup>3</sup> "Il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame" (articolo 24, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU). "La valutazione del Consiglio di vigilanza non si limita all'esame dei motivi dedotti dal richiedente nell'istanza di riesame, ma nella formulazione della proposta può tenersi conto di altri elementi" (articolo 17, paragrafo 1, della decisione sulla Commissione amministrativa del riesame).

<sup>4</sup> In entrambi i casi, gli organi giurisdizionali dell'Unione si sono espressi in favore della BCE. Ha rivestito un significato più ampio il riconoscimento in sede giudiziale della natura esclusiva dei poteri prudenziali della BCE: sentenza del 16 maggio 2017, *Landeskreditbank Baden-Württemberg contro BCE*, Causa T-122/15, [ECLI:EU:T:2017:337](#). Tale sentenza è stata confermata, in sede di impugnazione, dalla Corte di giustizia con sentenza dell'8 maggio 2019, *Landeskreditbank*, Causa C-450/17 P, [ECLI:EU:C:2019:372](#). Inoltre, con la sentenza del 30 luglio 2019 (2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14) la Corte costituzionale federale tedesca ha fornito un'interpretazione della sentenza *L-Bank* della Corte di giustizia.

sentenze, tra cui ad esempio la sentenza del Tribunale nella causa *Arkéa* del 2017<sup>5</sup>, pronunciata in seguito a un altro parere della Commissione amministrativa del riesame e confermata dalla Corte di giustizia del 2019.

## 2 Tematiche affrontate dalla Commissione amministrativa del riesame

Dalla sua istituzione, nel 2014, la Commissione ha esaminato numerose decisioni della BCE, affrontando svariate tematiche, fra cui in particolare: la significatività degli enti creditizi ai fini dell'MVU, il perimetro della vigilanza consolidata, la violazione delle norme prudenziali (ad esempio, dei limiti alle grandi esposizioni), le regole di governo societario, il potere di adottare misure di vigilanza sulla base del diritto nazionale, il rispetto dei requisiti di vigilanza, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, le sanzioni amministrative (ivi inclusa l'anonimizzazione di una sanzione della BCE), l'acquisizione di partecipazioni qualificate, l'utilizzo di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali<sup>6</sup> e le ispezioni in loco. La Commissione ha quindi avuto la possibilità di stabilire una propria giurisprudenza, di cui si illustrano di seguito alcuni elementi.

### 2.1 Motivazioni delle misure di vigilanza

Un elemento che si ripresenta nei pareri della Commissione amministrativa del riesame è la necessità di motivare adeguatamente le decisioni della BCE, in modo comprensibile per il ricorrente. La Commissione include nei suoi pareri una dichiarazione standard in merito alla necessità di fornire motivazioni tanto più ampie quanto più incisiva è la decisione adottata:

“Le misure discrezionali adottate dalla BCE devono essere coerenti e proporzionali: più intrusive sono le misure imposte, maggiore è il livello di dettaglio richiesto per la motivazione”<sup>7</sup>.

La Commissione ha ribadito che le decisioni della BCE “rispettino il modello imprenditoriale e le specificità degli enti creditizi” e ha di recente affermato che, “per essere efficaci e ritenute legittime, le decisioni di vigilanza devono essere suffragate da motivazioni adeguate”, mentre per le misure di vigilanza di natura intrusiva “le motivazioni sono particolarmente importanti” e “non si devono limitare a invocare le

<sup>5</sup> Cfr. sentenza del 13 dicembre 2017, *Crédit mutuel Arkéa contro BCE*, Causa T-712/15, [ECLI:EU:T:2017:900](#), sentenza del 13 dicembre 2017, *Crédit mutuel Arkéa contro BCE*, Causa T-52/16, [ECLI:EU:T:2017:902](#) e sentenza del 2 ottobre 2019, *Crédit Mutuel Arkéa contro Banca centrale europea*, Cause riunite C-152/18 P e C-153/18 P, [ECLI:EU:C:2019:810](#). La sentenza *Arkéa* riguarda una decisione SREP adottata nei confronti del gruppo Crédit Mutuel, di cui *Arkéa* fa parte, sebbene recentemente non di buon grado a causa di una controversia tra quest'ultima e l'organismo centrale di detto gruppo di banche cooperative francesi, la *Confédération Nationale du Credito Mutuel* (CNCM) e un altro gruppo di banche cooperative (il gruppo CM11–CIC). Cfr. [la sintesi delle sentenze](#).

<sup>6</sup> Nel contesto del [progetto sull'analisi mirata dei modelli interni \(targeted review of internal models, TRIM\)](#), presentato dalla BCE.

<sup>7</sup> La posizione della Commissione amministrativa del riesame per quanto concerne le motivazioni è stata resa nota nel [Rapporto annuale 2017](#): “In particolare, la Commissione ha ritenuto che più intrusive sono le misure imposte, maggiore è il livello di dettaglio richiesto per la motivazione.”

norme vigenti, bensì devono spiegare la necessità di adottare una decisione dal punto di vista prudenziale.”

## 2.2 Conformità delle misure al principio di proporzionalità

In stretta relazione con il punto precedente, nell'ambito dei pareri della Commissione amministrativa del riesame svolge un ruolo fondamentale il principio di proporzionalità, al quale deve ispirarsi tutta l'azione delle istituzioni dell'UE. La questione della proporzionalità si ripresenta in molti procedimenti di riesame. In uno dei primi pareri, la Commissione ha chiesto alla BCE di fornire ampie argomentazioni sulla proporzionalità della sua decisione e di affrontare nello specifico l'impatto che avrebbe avuto la decisione secondo quanto sostenuto dal ricorrente.

La valutazione della proporzionalità delle misure della BCE da parte della Commissione amministrativa del riesame, ove la questione sia oggetto del ricorso, risulta di particolare complessità nei casi in cui la BCE gode di discrezionalità. In tutti i casi in cui esercita la propria discrezionalità, la BCE dovrebbe valutare e motivare la proporzionalità delle misure adottate. Il principio di proporzionalità è stato considerato anche in relazione alle scadenze indicate per l'osservanza di un ordine o di una richiesta della BCE.

## 2.3 Interpretazione del corpus unico di norme

La questione dell'interpretazione del lessico del **corpus unico di norme** si ricollega direttamente all'obbligo di motivazione. La Commissione ha fatto riferimento a “un difetto di motivazione” in presenza di decisioni della BCE fondate su interpretazioni adottate e applicate senza fornire motivazioni, specie nei casi in cui essa si discostava dagli orientamenti ufficiali degli organismi di regolamentazione. Ne sono un esempio l'analisi condotta dalla Commissione sull'interpretazione della BCE del termine “controllo congiunto” nel contesto dell'articolo 22 della [Direttiva 2013/34/UE](#) relativa ai bilanci d'esercizio (in caso di influenza dominante o controllo), il consolidamento proporzionale disciplinato dall'articolo 26 della citata direttiva in caso di joint venture e il criterio di “integrità” di cui agli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario<sup>8</sup> adottati dalle autorità di vigilanza europee.

La Commissione si è spesso confrontata con gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE), in particolare in materia di requisiti di idoneità dei membri dell'organo di amministrazione ([ABE/GL/2012/06](#)), processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) ([ABE/GL/2014/13](#)) e assegnazione del punteggio agli enti quali “altri enti a rilevanza sistemica” ([ABE/GL/2014/10](#)). Anche i suddetti orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate ([JC/GL/2016/01](#)) sono stati oggetto delle deliberazioni della Commissione. Alcune valutazioni della Commissione hanno riguardato gli

<sup>8</sup> Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario ([JC/GL/2016/01](#)), 20 dicembre 2016.

Orientamenti sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default ([ABE/GL/2017/16](#)). Infine, sono stati invocati anche gli orientamenti dell'ABE adottati ai sensi dell'articolo 396, paragrafo 3, del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR) ([ABE/GL/2021/09](#)). Come tutte le autorità competenti, la BCE è tenuta a conformarsi agli orientamenti emanati dalle autorità di regolamentazione dell'UE e a giustificare eventuali scostamenti.

## 2.4 Normative nazionali non sufficientemente armonizzate

Le differenze nelle normative nazionali in materia di vigilanza hanno rappresentato una sfida per la BCE e la Commissione amministrativa del riesame, come specificatamente indicato nel [Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2015](#)<sup>9</sup> e nuovamente nell'[edizione 2016](#) di tale rapporto<sup>10</sup>. Lo stesso status di "normativa" nazionale costituisce talvolta una questione oggetto di varie interpretazioni, ad esempio in presenza di una circolare o di un altro metodo meno formale di comunicazione da parte di un'autorità nazionale.

## 2.5 Diritti di difesa in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria: legittimazione degli azionisti e del Consiglio di amministrazione

Come indicato in precedenza, gli azionisti di una banca non sono legittimati ad agire in difesa degli interessi di quest'ultima (e indirettamente dei propri interessi) avanzando una richiesta di riesame. La questione è emersa in casi in cui il soggetto interessato era già stato liquidato o la sua dirigenza era stata destituita in seguito a liquidazione o nomina di un commissario straordinario.

In seguito alla revoca dell'autorizzazione a Trasta hanno avuto luogo prima un riesame da parte della Commissione amministrativa e poi un procedimento giudiziario che ha visto contrapposti, da una parte, gli azionisti e, dall'altra, la BCE e la Commissione europea. La Corte di giustizia, rovesciando una precedente dichiarazione di legittimazione degli azionisti da parte del Tribunale dell'UE<sup>11</sup>, ha ritenuto, in linea con l'approccio iniziale della Commissione amministrativa del

<sup>9</sup> "La Commissione ha rilevato una mancanza di armonizzazione nell'attuazione della normativa comunitaria a livello nazionale in aree quali il consolidamento del settore bancario o i requisiti di professionalità e onorabilità. Nel valutare le richieste di riesame la Commissione ha osservato che tali differenze, lasciando ampi spazi di interpretazione al livello degli enti creditizi, rendono complesso esaminare le decisioni della BCE in modo coerente." Nel loro contributo congiunto, "[The Administrative Board of Review of the European Central Bank: Experience After 2 Years](#)", *European Business Organization Law Review*, settembre 2017, Concetta Brescia Morra, Andrea Magliari e René Smits affermano altresì che "la diversità delle normative nazionali rappresenta una sfida notevole anche per la Commissione amministrativa del riesame".

<sup>10</sup> Nel Rapporto annuale 2016 si rileva che "il riesame delle decisioni della BCE è stato complesso, soprattutto in ragione della frammentazione normativa (diversità di recepimento della normativa europea negli ordinamenti nazionali) e del permanere di ampie discrezionalità nazionali".

<sup>11</sup> Ordinanza del 12 settembre 2017, *Trasta Komerbanka AS contro BCE*, Causa T-247/16, [ECLI:EU:T:2017:623](#), con la quale si respinge il ricorso di *Trasta Komerbanka* in quanto inammissibile e si dichiara ammissibile il ricorso degli azionisti.

riesame<sup>12</sup>, di ammettere il rappresentante legale originariamente designato in sede di ricorso per conto della banca e ha respinto l'ammissibilità degli azionisti della banca in quanto ricorrenti contro la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria<sup>13</sup>.

Nella causa Nemea, la Commissione amministrativa del riesame ha ricevuto una richiesta di riesame presentata congiuntamente dagli esponenti aziendali e dagli azionisti della banca<sup>14</sup>.

Di recente, nel contesto di una causa anch'essa concernente la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e il riesame della Commissione amministrativa, il Tribunale dell'UE ha confermato la non legittimazione degli azionisti a impugnare la decisione della BCE<sup>15</sup>. Questo approccio è in linea con la dichiarazione di non legittimazione degli azionisti a impugnare le decisioni di non risoluzione del Comitato di risoluzione unico nelle cause ABLV<sup>16</sup>.

## 2.6 Nuovi sviluppi e nuovi fatti

Particolari complessità si sono presentate in seguito al configurarsi di nuovi sviluppi dopo l'assunzione della decisione contestata o di nuovi fatti durante il processo di riesame. Sebbene la finalità del riesame amministrativo sia appurare se una disposizione fosse conforme al quadro normativo al momento dell'adozione della misura impugnata, la Commissione amministrativa del riesame non esiterà a tenere conto di nuovi fatti emersi in fase di udienza e non ignorerà un cambiamento sostanziale della situazione del ricorrente. Quando si verifica un cambiamento rilevante "nella realtà dei fatti", la Commissione ne prende atto e propone al Consiglio di vigilanza di tenerne conto.

Sulla scorta del parere della Commissione, il Consiglio di vigilanza riesamina quindi il caso e ha la facoltà di considerare tutti gli elementi rilevanti, come confermato dal Tribunale nella causa *Versobank*<sup>17</sup>.

---

<sup>12</sup> Cfr. Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott dell'11 aprile 2019 nelle Cause riunite C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, [ECLI:EU:C:2019:323](#), punti 19 e 74.

<sup>13</sup> Sentenza del 5 novembre 2019, *BCE contro Trasta Komercbanka e altri*, Cause riunite C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, [ECLI:EU:C:2019:923](#).

<sup>14</sup> Cfr. ordinanza del 20 dicembre 2021, *Niemelä e altri contro BCE*, Causa T-321/17, [ECLI:EU:T:2021:942](#), ricorso pendente ([Causa C-181/22 P](#)).

<sup>15</sup> Sentenza del 6 ottobre 2021, *Ukrsehosprom PCF e Versobank contro BCE*, Cause riunite T-351/18 e T-584/18, [ECLI:EU:T:2021:669](#), ricorso pendente ([Causa C-803/21 P](#)).

<sup>16</sup> Ordinanza del 14 maggio 2020, *Bernis e altri contro SRB*, Causa T-282/18, [ECLI:EU:T:2020:209](#), sentenza del 24 febbraio 2022, *Bernis e altri contro SRB*, Causa C-364/20 P, [ECLI:EU:C:2022:115](#), e sentenza del 6 luglio 2022, *ABLV Bank contro SRB*, Causa T-280/18, [ECLI:EU:T:2022:429](#), ricorso pendente ([Causa C-602/22 P](#)).

<sup>17</sup> Sentenza del 6 ottobre 2021, *Ukrsehosprom PCF e Versobank contro BCE*, Cause riunite T-351/18 e T-584/18, [ECLI:EU:T:2021:669](#), paragrafo 79.

## 2.7 Diritto di essere ascoltati

La Commissione amministrativa del riesame ha stabilito che, al fine di garantire il diritto di essere ascoltati, è necessario che una determinata misura di vigilanza sia affrontata esaustivamente in tempi ragionevoli con i ricorrenti, prima di giungere a una decisione finale.

## 2.8 Parità di condizioni

In alcuni casi trattati dalla Commissione amministrativa del riesame si argomentava che le decisioni della BCE non rispettassero la parità di condizioni, in quanto avrebbero avuto ricadute negative per il ricorrente sul mercato bancario. La Commissione valuta tali istanze nel rispetto del principio di parità, in considerazione del ruolo della Vigilanza bancaria della BCE di promuovere standard prudenziali coerenti in tutta l'area dell'euro. In tali casi, la Commissione ha sottolineato che, al fine di garantire condizioni di parità, la BCE deve utilizzare i propri poteri prudenziali in modo coerente nei vari Stati membri partecipanti, aderendo a tutti i principi generali sanciti dal quadro giuridico dell'Unione.

## 2.9 Sospensione della decisione impugnata

La Commissione amministrativa del riesame ha stabilito che una situazione straordinaria come la pandemia di coronavirus (COVID-19) potrebbe giustificare (bilanciando gli interessi in gioco) la sospensione dell'applicazione di una decisione prudenziale della BCE.

## 2.10 Pubblicazione di una sanzione

La Commissione amministrativa del riesame ha affermato che l'anonimizzazione di una sanzione può giustificarsi soltanto se la sua pubblicazione avrebbe probabili ricadute negative significative per il ricorrente. La pubblicazione in forma anonima è consentita solo in casi specifici. La pubblicazione di un provvedimento sanzionatorio non costituisce né una misura punitiva in sé, né un elemento accessorio della misura punitiva, bensì un obbligo imposto dal legislatore per assicurare l'effetto di deterrenza generale di una sanzione informando il pubblico. La valutazione riguardo a un possibile danno sproporzionato per il ricorrente a seguito della pubblicazione<sup>18</sup> si limita a definire le potenziali conseguenze della pubblicazione. La valutazione non comporta una riconsiderazione degli elementi di cui si è tenuto conto in precedenza per determinare la proporzionalità della sanzione. La proporzionalità della decisione di pubblicare la sanzione è garantita dalla valutazione delle eccezioni previste dal legislatore all'articolo 68, paragrafo 2, della direttiva sui requisiti patrimoniali e

---

<sup>18</sup> Per danno sproporzionato al ricorrente si intende un danno che va oltre un impatto negativo sulla reputazione dell'ente vigilato e sulla sua posizione nel mercato, elementi che, nel contesto dell'ingiunzione di pubblicazione, sono ammessi come conseguenza della pubblicazione della sanzione in caso di violazione di una norma prudenziale.

all'articolo 132, paragrafo 1, del regolamento quadro sull'MVU, in base ai quali dovrebbe avvenire l'anonimizzazione. Tale approccio è stato anche adottato dal Tribunale dell'Unione europea<sup>19</sup>.

## 2.11 Sintesi dei riesami della Commissione amministrativa del riesame di dominio pubblico

Si riporta di seguito un quadro dei casi trattati dalla Commissione amministrativa del riesame che sono stati sottoposti agli organi giurisdizionali dell'Unione per un ulteriore riesame. Fra le varie tematiche in oggetto figura, in particolare, la revoca di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria unitamente alla domanda preliminare circa la legittimazione degli azionisti in *Trasta* (Causa T-247/16 e Causa T-698/16), *Niemelä e altri contro BCE* (Causa T-321/17) e *Ukrseļhosprom PCF e Versobank contro BCE* (Causa T-351/18 e Causa T-584/18). Vanno menzionate anche le sentenze emesse in *L-Bank* (Causa C-450/17 P) sulla significatività, e *Arkéa* (Causa C-152/18 P e Causa C-153/18 P), concernente una decisione SREP e il riconoscimento di ampi poteri alla BCE ai sensi dell'articolo 16 del regolamento sull'MVU (Causa T-150/18 e Causa T-345/18). Le cause *Crédit Agricole* (Cause da T-133/16 a T-136/16) riguardavano la combinazione di funzioni esecutive e non esecutive: il Tribunale dell'Unione è giunto alle stesse conclusioni della Commissione amministrativa del riesame seppur con diverse motivazioni, come si evince dalla [sintesi](#). L'imposizione di sanzioni è stata al centro della causa *VQ contro BCE* (Causa T-203/18); le [informazioni di dominio pubblico](#) riguardo all'ammenda mostrano che la causa concerne *Banco Sabadell*, in merito a cui la Commissione amministrativa del riesame aveva emesso un parere<sup>20</sup>.

La Commissione amministrativa del riesame ha emesso un parere su diversi casi in cui l'istanza di controllo giurisdizionale non fa riferimento a un precedente riesame amministrativo o per i quali è in corso un procedimento in assenza di una decisione giurisdizionale. Pertanto, tali riesami della Commissione non sono ancora di dominio pubblico.

<sup>19</sup> Sentenza dell'8 luglio 2020, *VQ contro BCE*, Causa T-203/18, [ECLI:EU:T:2020:313](#), paragrafi 69-99.

<sup>20</sup> Sentenza dell'8 luglio 2020, *VQ contro BCE*, Causa T-203/18, [ECLI:EU:T:2020:313](#), paragrafi 7 e 8.

**Riesami della Commissione amministrativa del riesame di dominio pubblico**

Numero della causa	Oggetto
1 <i>L-Bank</i> (Cause T-122/15 e C-450/17 P)	Significatività degli enti creditizi
2 <i>Arkéa</i> (Cause T-712/15, T-52/16, C-152/18 P e C-153/18 P)	SREP
3 <i>Crédit Agricole</i> (Cause T-133/16, T-134/16 e T-135/16)	Combinazione di funzioni esecutive e non esecutive
4 <i>Trasta</i> (Cause T-247/16, T-698/16 e C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P)	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria
5 <i>Niemelä</i> e altri (Causa T-321/17)	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria
6 <i>BNP Paribas</i> (Cause T-150/18 e T-345/18)	SREP
7 <i>Ukrseľhosprom PCF e Versobank</i> (Cause T-351/18 e T-584/18)	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria
8 <i>VQ</i> (Causa T-203/18)	Sanzioni

Oltre alle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione, la Commissione amministrativa del riesame ha indicato le seguenti tematiche generali quale oggetto di richieste di riesame:

- questioni di "significatività" ([Rapporto annuale 2014](#))
- governance interna
- conformità ai requisiti di vigilanza
- revoca dell'autorizzazione ([Rapporto annuale 2016](#), [Rapporto annuale 2017](#), [Rapporto annuale 2018](#) e [Rapporto annuale 2019](#));
- sanzioni amministrative, inclusa l'anonimizzazione delle decisioni della BCE ([Rapporto annuale 2017](#) e [Rapporto annuale 2019](#))
- acquisizione di partecipazioni qualificate ([Rapporto annuale 2018](#) e [Rapporto annuale 2019](#))
- modelli interni ([Rapporto annuale 2019](#) e [Rapporto annuale 2020](#))
- ispezioni in loco ([Rapporto annuale 2020](#))
- facoltà di adottare misure di vigilanza in conformità al diritto nazionale ([Rapporto annuale 2021](#)).

© Banca centrale europea, 2022

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany  
 Telefono +49 69 1344 0  
 Internet [www.bankingsupervision.europa.eu](http://www.bankingsupervision.europa.eu)

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della BCE dedicato alla vigilanza bancaria un [glossario](#) in lingua inglese.